

ROMA



Dipartimento Protezione Civile

Roma Capitale

Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile

Prot. N. RK

2913

Del

10/03/2022

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

11 MAR 2022

N. RC/

7638

ORDINANZA DEL SINDACO

N. **46** del **11 MAR. 2022**

IL SINDACO

Oggetto: Evacuazione temporanea della popolazione interessata dalle operazioni finalizzate alla bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto in Via della Cecchignola n. 281, nel Comune di Roma Capitale.

Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile
Giuseppe Napolitano

Il Capo di Gabinetto
Albino Ruberti

Visto
Il Segretario Generale
P. Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Gianluca Viggiano

PREMESSO CHE:

il D.Lgs. 18 aprile 2012, n.61 conferisce, all'art.10, a Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in materia di protezione civile;

il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile", ha raccolto, coordinato e semplificato in un quadro organico e coerente la normativa di Protezione Civile, rappresentando: all'art.1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile; all'art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile riconosciute al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; all'art.12, la competenza provvedimentale monocratica del Sindaco, da esercitarsi anche mediante l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita ai sensi della precippua pianificazione comunale;

con nota prot. n. 81264 del 04.03.2022, la Prefettura di Roma ha comunicato il rinvenimento di una bomba di aereo di nazionalità britannica, non armata, del peso di 250 lbs, nel corso delle operazioni di scavo in un cantiere del Consorzio Cecchignola Nord sito in Via della Cecchignola n. 281, nel territorio del Municipio IX di Roma Capitale;

si rende urgente provvedere a quanto necessario alle operazioni di bonifica dell'ordigno bellico, in sito, mediante distruzione per brillamento;

con Ordinanza, emanata dal Prefetto della Provincia di Roma -protocollo n. 89404 del 10 marzo 2022- sono state individuate le attività di competenza dell'Amministrazione capitolina;

al riguardo, secondo le prescrizioni del VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito, occorre mettere in sicurezza l'area nel rispetto delle distanze di seguito elencate:

- 184 m di raggio in direzione orizzontale: sgombero totale e divieto di circolazione, veicolare e transito pedonale e animale, all'interno della zona di evacuazione nonché deviazione del traffico leggero e di quello pesante;
- 184 m in verticale: divieto di sorvolo aereo;

a seguito delle verifiche effettuate risulta n.1 residente nel raggio di sicurezza di 184 m;

allo scopo di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che, a causa della presenza dell'ordigno, minacciano l'incolumità dei cittadini che risiedono e/o operano nell'area interessata, si rende necessario disporre l'evacuazione degli edifici ricadenti nell'area stessa e la sospensione della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di brillamento dell'ordigno;

le attività previste si svolgeranno il giorno 13/03/2022, dalle ore 7.30 fino al termine delle operazioni di bonifica dell'ordigno, previsto presumibilmente per le ore 11.00 o comunque fino a cessate esigenze;

per tale finalità, va adottata, pertanto, la precipua ordinanza di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, -testualmente richiamata dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1- al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, che -conformemente al dettato normativo e correlatamente all'istruttoria- si risolvono nella finalità concreta di tutelare l'integrità fisica della popolazione potenzialmente presenti all'interno del perimetro di intervento definito dal VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito;

si rende, altresì necessario assicurare la massima diffusione delle informazioni e notizie utili alla popolazione interessata, non solo per favorire l'adesione spontanea al dispositivo dell'odierno provvedimento contingibile e urgente, ma anche per fornire chiarimenti, rispetto alle finalità e dimensionamento dell'intervento in atto;

in chiave attuativa, va disposta l'attuazione, a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, di un mirato dispositivo di interdizione -per tutte le categorie di utenti della Strada considerati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285- da ogni attività di accesso, circolazione o transito nella zona interessata, nonché -con il concorso delle Forze di Polizia - l'evacuazione delle persone dal perimetro di sicurezza ed il relativo presidio, fino a cessata esigenza;

con riguardo agli obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto, secondo quanto prescritto dalle previsioni dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, viene specificato che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, a cura del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, all'indirizzo protocollo.prefrm@pec.interno.it con prot. n. RK 2911 del 10/03/2022, specificandosi anche esigenza di coordinamento, ove di bisogno, per il concorso operativo di cui al precedente capoverso;

VISTI

nella versione vigente al momento dell'adozione del presente provvedimento
gli artt. 1, 3 e 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l'art. 10 del D.Lgs. 18 aprile 2012 n. 61;
l'art.24 dello Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

RICHIAMATA

l'Ordinanza dal Prefetto della Provincia di Roma protocollo n. 89404 del 10 marzo 2022 e ritenute sussistenti le condizioni di fatto e di diritto utili ad adottare uno specifico provvedimento volto a prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

per i motivi sopra riepilogati, ed in base al consolidamento dell'idonea istruttoria:

ORDINA

Il divieto di abitazione, accesso, circolazione, transito, fermato e sosta, con inizio alle ore 7.30 del giorno 13/03/2022 e sino a cessate esigenze, per tutta la popolazione presente nelle aree e negli edifici situati nel raggio di 184 metri dal punto in cui è ubicato l'ordigno; precisamente:

- Via della Cecchignola n. 281;

in relazione al predetto divieto, viene disposta la misura precauzionale e cogente dell'evacuazione, specificandosi che le correlate operazioni dovranno essere completate entro le 07.30 dello stesso giorno; successivamente alla dichiarazione di cessato pericolo, che le Autorità militari emaneranno al termine delle operazioni di bonifica dell'ordigno, previsto alle ore 11.00 circa o, comunque, fino a cessate esigenze, le persone evacuate potranno rientrare nelle proprie abitazioni e nei propri locali, nonché potranno essere ripristinate le condizioni di libero accesso, circolazione, transito, fermata o sosta, secondo la disciplina ordinariamente dispiegata;

il Comando del Corpo della Polizia Locale è incaricato di provvedere alla definizione e all'attuazione del dispositivo di interdizione al traffico veicolare e pedonale nonché, con il concorso delle Forze dell'Ordine, all'evacuazione ed al presidio della zona interessata, assicurandosi che lo sgombero avvenga nel rispetto delle indicazioni formulate nella relazione tecnica preliminare del VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito, allegata all'Ordinanza del Prefetto di Roma protocollo n. 89404 del 10 marzo 2022;

il Direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale è incaricato di adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare l'assistenza e l'informazione alla popolazione;

DISPONE

che tutte le attività disposte con la presente Ordinanza, siano compiute, nell'integrale rispetto della disciplina normativa e delle indicazioni prassi nazionali e regionali, dettanti le regole di comportamento utili a contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19;

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata nell'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito istituzionale di Roma Capitale;

che la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Roma, al Presidente del Municipio IX e notificata alla persona residente in Via della Cecchignola n. 184, o ad altre ivi residenti, successivamente identificate, a cura della Polizia Locale di Roma Capitale.

AVVISA

che, in forza delle previsioni del comma 7, dell'art 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo la presente ordinanza rivolta anche a persone determinate, in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito, si potrà provvedere, d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale e con salvezza dell'applicazione delle previsioni dell'art. 650 c.p.;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
ROBERTO GUALTIERI

